

Paola Costa

Nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese minori

Premessa

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili.

L'intervento normativo ha introdotto *“un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”*, allo scopo di avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità dei mezzi finanziari e di evitare – analogamente a quanto già previsto per le attività professionali – esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

A tal fine, sono stati modificati l'articolo 66 del DPR n. 917/1986 (TUIR), l'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 (IRAP) e l'articolo 18 del DPR n. 600/1973 (Obblighi contabili).

Con la corposa circolare n. 11/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti.

Il nuovo regime, che costituisce il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata, si applica a decorrere dal periodo di imposta 2017.

Soggetti interessati

A norma dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall'anno successivo:

- gli imprenditori individuali;
- le imprese familiari e le aziende coniugali;
- le società di persone commerciali, le società di armamento e le società di fatto;
- gli enti non commerciali (con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata).

Il regime è applicabile a condizione che i ricavi "percepiti" in un anno intero, ovvero "conseguiti" nell'ultimo anno di applicazione del criterio di competenza, non abbiano superato l'ammontare di:

- 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il secondo parametro (ricavi conseguiti) potrà ovviamente essere utilizzato solo per la verifica dei limiti dimensionali nell'esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi ed altre attività, è necessario far riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. Tuttavia, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite di 700.000 euro, l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 700.000 euro.

A chiarimento di quanto sopra si propone il seguente esempio.

	Distinta annotazione dei ricavi			Indistinta annotazione dei ricavi		
	Servizi	Altre attività	Totale	Contabilità semplificata	Totale	Contabilità semplificata
Limiti	400.000	700.000	700.000		700.000	
Ricavi	300.000	800.000	1.100.000	NO	1.100.000	NO
Ricavi	500.000	100.000	600.000	NO	600.000	SI
Ricavi	100.000	500.000	600.000	SI	600.000	SI
Ricavi	300.000	500.000	800.000	NO	800.000	NO

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore alle soglie sopra indicate possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

Criteri di determinazione del reddito d'impresa

Il regime di determinazione del reddito delineato dal nuovo articolo 66 del TUIR non è un regime di cassa "puro", bensì - come indicato dalla relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017 - "un regime improntato al criterio di cassa", ossia un regime "misto" cassa - competenza.

Infatti, per alcuni componenti reddituali - che mal si conciliano con il criterio di cassa - il legislatore ha richiamato la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza.

Inoltre nel nuovo regime non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di magazzino, di lavori in corso su ordinazione (sia di durata infrannuale che ultrannuale) e di titoli.

Nella tabella che segue, si propone un quadro sinottico dei componenti di reddito rilevanti, così come specificati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2017, indicando il criterio applicabile.

COMPONENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO SECONDO IL CRITERIO DI CASSA	
COMPONENTI DI REDDITO	NOTE ESPLICATIVE
ricavi (art. 85 TUIR), anche a titolo di acconto	
dividendi e interessi (art. 89 TUIR)	
spese diverse da quelle per le quali l'art. 66 del TUIR richiama l'ordinaria disciplina prevista dal testo unico, anche a titolo di acconto	<ul style="list-style-type: none"> • acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo e di beni incorporati nei servizi

	<ul style="list-style-type: none"> • acquisti di materiali di consumo • utenze • spese condominiali • imposte comunali deducibili • spese per assicurazioni • interessi passivi • costi relativi a contratti da cui derivano corrispettivi periodici • spese di manutenzione ordinaria (nei limiti di cui all'art. 102 c. 6 TUIR) • spese di rappresentanza (nei limiti di cui all'art. 108 c. 2 TUIR) • spese di pubblicità e spese di ricerca (di base e applicata)
interessi di mora (art. 109 c. 7 TUIR)	
COMPONENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO SECONDO IL CRITERIO DI COMPETENZA	
COMPONENTI DI REDDITO	NOTE ESPLICATIVE
ricavi da assegnazione dei beni ai soci o da destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 57 del TUIR)	
proventi derivanti da immobili non strumentali né beni-merci (art. 90 del TUIR)	cd. immobili patrimoniali
plusvalenze (art. 86 del TUIR)	
sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR)	escluse quelle derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa
minusvalenze (art. 101 del TUIR)	
sopravvenienze passive (art. 101 del TUIR)	escluse quelle derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa
quote di ammortamento di beni materiali (art. 102 del TUIR)	
quote di ammortamento di beni immateriali (art. 103 del TUIR)	

canoni di leasing (art. 102 c. 7 del TUIR)	compreso il maxi-canone iniziale
perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101 del TUIR)	
accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del TUIR)	
spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR)	
oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR)	
spese relative a più esercizi (art. 108 del TUIR)	unicamente nel caso in cui le spese abbiano natura pluriennale (es. costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale prevista dall'OIC 24). Diversamente, in caso di deducibilità integrale nel periodo di imposta di sostenimento, si segue il criterio di cassa
oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, del TUIR)	

Resta in ogni caso ferma l'applicazione:

- del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi previsto dall'articolo 109 c. 5 del TUIR in caso di presenza di ricavi imponibili ed esenti;
- delle norme generali sulle valutazioni previste dai commi 1, 2, 5, 6 e 8 dell'articolo 110 del TUIR.

Non sono invece deducibili dal reddito delle imprese minori, per effetto dell'espresso rinvio operato dall'art. 66 del TUIR, i seguenti componenti negativi:

- spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali (art. 90 c. 2 del TUIR);
- accantonamenti diversi da quelli indicati nell'art. 105;
- remunerazione dovuta in base a contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109 c. 9 lett. b del TUIR).

Infine, per la corretta individuazione del momento rilevante ai fini dell'applicazione del criterio di cassa, in caso di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, la prassi amministrativa ha fornito i chiarimenti di seguito riepilogati in forma tabellare.

STRUMENTO DI PAGAMENTO	MOMENTO RILEVANTE
Assegni bancari o circolari	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente
Bonifici	I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. "data disponibile") Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore
Carta di credito/debito	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta

Regole per il cambio di regime

Sia in sede di prima applicazione delle nuove norme, che a regime (in caso di transito dal regime ordinario a quello semplificato e viceversa), è stabilito che "i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi".

La norma è evidentemente diretta ad evitare anomalie in termini di doppia tassazione o deduzione di alcuni componenti di reddito.

Allo stesso modo, come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, i componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità o deducibilità previsti dal regime di "destinazione".

Inoltre, nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, sono portate interamente in deduzione del reddito le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

La disposizione trova altresì applicazione in ogni caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.

Viceversa, in caso di fuoruscita dal nuovo regime di contabilità semplificata, le rimanenze di merci il cui costo è stato dedotto in applicazione del criterio di cassa non assumeranno rilevanza come esistenze iniziali al momento dell'ingresso nel regime di contabilità ordinaria (mentre rileveranno come esistenze iniziali le merci in rimanenza per le quali non sia stato effettuato il pagamento).

Determinazione della base imponibile IRAP

Ai sensi del nuovo comma 1-bis all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata determinano il valore della produzione netta in base ai medesimi criteri di imputazione temporale "improntati alla cassa" previsti ai fini dell'imposta sul reddito.

Analogo rinvio è previsto per regolare i passaggi di regime.

Gli enti non commerciali, invece, continuano a determinare la base imponibile dell'IRAP relativa alle attività commerciali esercitate - come in precedenza - secondo le medesime norme previste per le società di capitali (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997), ossia per presa diretta dal bilancio.

Nuovi adempimenti contabili

In concomitanza con la modifica del regime di determinazione del reddito delle imprese minori, il legislatore ha completamente riformulato l'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina le regole di tenuta della contabilità semplificata, prevedendo le tre modalità alternative descritte di seguito.

Registri degli incassi e dei pagamenti

Ferma restando l'istituzione dei registri IVA, ove obbligatori, l'impresa minore deve istituire appositi Registri degli incassi e dei pagamenti, in cui annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti.

Con riferimento alla registrazione dei ricavi, occorre annotare, cronologicamente, per ciascun incasso:

- importo;
- generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, (l'Amministrazione ritiene comunque sufficiente la semplice annotazione del codice fiscale);
- estremi della fattura o di altro documento emesso.

Con riferimento alla registrazione dei costi, devono essere annotati, cronologicamente per ciascuna spesa sostenuta:

- generalità, indirizzo e comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (anche in tal caso, l'obbligo si ritiene assolto con la sola indicazione del codice fiscale);
- estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l'avvenuto pagamento, quando non è obbligatoria ai fini IVA l'emissione della fattura.

Le registrazioni nelle scritture cronologiche devono essere eseguite non oltre sessanta giorni dal momento in cui l'operazione assume rilevanza, ossia dall'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa.

I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono invece essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Registri IVA integrati

Come per il passato, i registri tenuti ai fini IVA possono sostituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, purché le operazioni non soggette ad IVA siano annotate separatamente.

E' necessario rispettare i seguenti termini di registrazione:

- le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere annotate nei registri di riferimento nel rispetto delle norme contenute nel Decreto IVA (DPR n. 633/1972). Tuttavia la registrazione di una fattura di acquisto, ancorché propedeutica all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta (esperibile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto), dovrà essere, comunque, eseguita entro 60 giorni dal pagamento, al fine di poter dedurre il costo ai fini delle imposte dirette. La registrazione della fattura di acquisto oltre tale termine non determina l'indeducibilità del costo, laddove la registrazione sia, in ogni caso, eseguita nell'esercizio in corso;
- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerati né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA (articoli 2 e 3 del DPR n. 633/1972), devono essere registrati entro 60 giorni dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento;
- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al fine di raccordare i criteri di registrazione delle operazioni soggette ad IVA con le regole di determinazione del reddito per cassa, la nuova disciplina prevede che nel registro IVA siano annotati cronologicamente anche gli incassi e i pagamenti.

In alternativa, per motivi di semplificazione, in luogo delle singole annotazioni degli incassi e dei pagamenti, può essere riportato, al termine di ciascun periodo d'imposta ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento occorre poi annotare separatamente - entro 60 giorni - i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti di riferimento.

Registri IVA senza separata annotazione degli incassi e dei pagamenti

Il contribuente che abbia scelto di utilizzare i soli registri IVA ha, infine, la facoltà di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, con le modalità sopra descritte.

Per quanto riguarda in particolare i costi sostenuti, gli stessi si considerano pagati al momento della registrazione del documento contabile, non rilevando il momento in cui si verifica l'effettivo esborso finanziario, né il momento di esigibilità (e del relativo diritto a detrazione) dell'IVA eventualmente addebitata. Così, ad esempio, una fattura d'acquisto emessa dal fornitore il 31 dicembre 2017 e registrata dall'acquirente ai fini Iva il 30 aprile 2018 (termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione nella dichiarazione IVA relativa al 2017) sarà deducibile ai fini delle imposte dirette nel 2018.

Analogamente, i ricavi percepiti si considerano incassati al momento della registrazione delle fatture, nonostante, ai fini della liquidazione dell'IVA a debito periodica, la registrazione del documento produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate.

Ad esempio, la fattura differita emessa e registrata al 15 gennaio 2018 per merci consegnate nel dicembre 2017, comporta l'esigibilità (e l'obbligo di versamento) dell'Iva con riferimento al mese di dicembre 2017 e l'imponibilità del ricavo ai fini delle imposte dirette nel 2018.

L'opzione per la semplificazione in esame è vincolante per almeno un triennio e viene esercitata per comportamento concludente, con obbligo di comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

I soggetti esonerati dall'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 633/972, salvo richiesta del cliente (commercianti al minuto e soggetti equiparati, che certificano i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale) - non potendo utilizzare i registri degli incassi e dei pagamenti - possono adottare il regime di cassa, unicamente utilizzando i registri IVA (con o senza annotazione degli incassi e dei pagamenti).

Altri obblighi contabili

Va infine rilevato che le nuove norme in commento non incidono sugli altri adempimenti contabili.

Rimane pertanto fermo l'obbligo di tenuta:

- del registro dei beni ammortizzabili (tuttavia, ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 435/2001, non è obbligatorio tenere tale registro qualora, a seguito di richiesta

dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16 del DPR n. 600/1973);

- delle scritture contabili previste per i sostituti d'imposta e relative ai dipendenti;
- degli altri registri previsti da leggi speciali.

Regime naturale e opzioni

Il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un'attività di impresa e che siano in possesso dei prescritti requisiti.

L'ingresso nel regime non è dunque subordinato ad alcuna manifestazione di volontà del contribuente né ad alcuna comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario (L. n. 190/2014), previo esercizio di specifica opzione, mediante comportamento concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione annuale IVA.

L'uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti di ricavi, ovvero per opzione per il regime ordinario.

L'opzione per la contabilità ordinaria, vincolante per un triennio, ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata e vale fino a revoca.

L'opzione deve essere esercitata per comportamento concludente, dandone comunicazione nel quadro VO della dichiarazione IVA.